

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 186 del 17.12.2002 ha approvato il nuovo Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio Tipo della Regione e con deliberazioni n. 77 del 21.06.2005, n. 108 del 20.08.2005 e n. 79 del 15.07.2008, sono state approvate alcune modifiche a degli articoli in conformità con il Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.99, n. 548-9691;
- la delibera di approvazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13.02.2003 e quelle delle varianti sono state pubblicate rispettivamente sul BUR n. 31 del 4.08.2005, n. 46 del 17.11.2005 e n. 36 del 4.09.2008;
- la Regione Piemonte con deliberazione del Consiglio Regionale in data 8/07/2009, n. 267-31038, ha sostituito il comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento Edilizio Tipo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 547-9691 del 29 luglio 1999;
- il comma 3° del citato art. 16 attualmente in vigore recita:
*“3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc),
c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds),
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all'altro”.*
- lo stesso comma come da modifica regionale prevede:
*“3. La distanza tra:
a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.”.*

Considerato che il testo del 3° comma dell'art. 16 del Regolamento Tipo rientra nel “Titolo III – parametri ed indici edilizi ed urbanistici” il cui contenuto è cogente nei confronti del regolamento stesso;

Rilevata quindi la necessità di adeguare il testo del Regolamento Ripo approvato dal Consiglio Comunale con le modifiche di cui sopra;

Sentita la II Commissione Consigliare nella seduta del 20.10.2009;

Vista la legge regionale 8 luglio 1999 n. 19, (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "tutela ed uso del suolo"*);

Visto l'art. 42 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, arch. Giovanni Previgliano espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento, quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 39
Non partecipano alla votazione	n. 7 Pellegrino Luca, Pellegrino Vincenzo, Cravero Riccardo, Lauria Giuseppe, Parola Carlo Alberto, Malvolti Piercarlo e Sacchetto Claudio
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 32
Astenuto	n. 1 Terzano Maurizio (CUNEO PER CUNEO)
Votanti	n. 31
Voti favorevoli	n. 31
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

- 1) di prendere atto della deliberazione del Consiglio Regionale in data 8/07/2009, n. 267-31038 ha sostituito il comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento Edilizio Tipo approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 547-9691 del 29 luglio 1999;
- 2) di approvare la sostituzione, per le motivazione indicate in premessa, del 3° comma dell'art. 16 del vigente Regolamento Edilizio con il testo deliberato dalla Regione e precisamente:
"3. La distanza tra:
 - a) *filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;*
 - b) *filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;*
 - c) *filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada."*
- 3) di dichiarare che con le modifiche apportate all'art. 16 il Regolamento Edilizio è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.99, n. 548-9691;

- 4) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;
- 5) di dare atto che il Regolamento Edilizio, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;
- 6) di dare altresì atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Walter Ferrione.

“..... O M I S S I S”